



Città di Boves

Regolamento di Polizia Rurale

— APPROVATO CON DELIBERAZIONE
n. 39 IN DATA 20-5-1977

— MODIFICATO CON DELIBERAZIONE
N. 13 IN DATA 17-4-1979

PREMESSA

Nell'ambito del Comune e della Comunità montana, il regolamento di Polizia rurale di cui all'art. 110 del R.D. 12 febbraio 1911 n. 279 ha lo scopo - fatte salve le norme di legge attualmente in vigore - di promuovere ed incentivare il rispetto e la protezione della natura, la tutela e conservazione del paesaggio agrario quale bene culturale ambientale, la difesa del suolo, una ordinata espletazione delle risorse naturali e dell'agrosilvicoltura, l'incremento della produzione agricola e la tutela della proprietà agricola contadina e delle produzioni locali.

CAPITOLO I

DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

Il servizio di Polizia rurale ha lo scopo di assicurare nel territorio del Comune e della Comunità la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti statali e regionali, nonché dei regolamenti, disposizioni e ordinanze emanate nelle rispettive competenze dalla Provincia e dal Comune, o da Enti, Istituti ed Associazioni all'uopo autorizzati, nell'interesse della pubblica sicurezza nelle campagne e dell'economia agricola e rurale in genere mediante un'attenta vigilanza sul regolare adempimento dei servizi ad esse connessi.

Il servizio di Polizia rurale è diretto dal Sindaco e viene effettuato dagli agenti comunali; è altresì esercitato dalle guardie giurate volontarie nominate dalla Comunità montana, dagli agenti forestali, dalla Polizia stradale, dalla Vigilanza veterinaria e dalle guardie giurate volontarie nominate dal Presidente della Amministrazione provinciale, nell'ambito delle rispettive competenze e mansioni, nonché dagli agenti di Polizia giudiziaria (di cui all'art. 221 del C.P.P. e alla legge 18 giugno 1955 n. 517).

Al Sindaco, oltre ai poteri straordinari demandati in materia edilizia, polizia locale e igiene ai sensi dell'art. 153 del T.U. legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915 n. 148, per motivi di sanità e di sicurezza pubblica, spetta la facoltà di emettere ordinanze ai sensi dell'art. 76 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F., dell'art. 378 della legge stessa, nonché del vigente Codice della strada (R.D. 8 dicembre 1933 n. 1740) per la parte rimasta in vigore, D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 - art. 3, comma 3, lettera C.

Hanno vigore per il regolamento di Polizia rurale le norme degli altri regolamenti comunali vigenti (polizia urbana ecc.), le quali attengono a materia comune ai regolamenti medesimi.

CAPITOLO II

TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE

E' vietata ogni azione che comporti un deterioramento dell'ambiente naturale, non evitabile, ed una modificazione del paesaggio.

Per quanto concerne la conservazione del paesaggio, dei boschi, dei pascoli, delle acque, flora e fauna, oltre alle leggi che regolano le singole materie, valgono le norme contenute nel presente regolamento.

Il Sindaco ha la facoltà di intervenire, a suo insindacabile giudizio in ogni caso di azione diretta a deteriorare l'ambiente, con ordinanze da assumere ai sensi della legge comunale e provinciale.

E' vietato accendere fuochi nei boschi.

A tale divieto è fatta eccezione per coloro che, per motivi di lavoro, sono costretti a soggiornare nei boschi.

Ad essi è consentito, con le necessarie cautele ed in spiazzi vuoti previamente ripuliti da foglie, erbe secche, ramaglie ed altre materie facilmente infiammabili, accendere il fuoco strettamente necessario per loro ristoro e per cottura delle vivande, con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione delle braci e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo.

Analoga eccezione è fatta per campeggiatori o gruppi turistici organizzati nella stretta osservanza delle norme di cui al terzo comma del presente articolo.

E' vietato tenere accatastata nei boschi paglia, fogliame e qualsiasi altra materia facilmente infiammabile.

Nelle zone dove, mediante segnalazioni e cartelli, è consentita la sosta turistica, deve essere usata la massima cura per non deturpare o imbrattare il terreno, deteriorare o rendere, in tutto o in parte, inservibili cose mobili e immobili.

Particolare prudenza deve essere osservata dai fumatori, ai quali è fatto severo obbligo di assicurarsi sempre che i mozziconi ed i fiammiferi siano ben spenti, prima di venire gettati al suolo.

Nel periodo fra lo scioglimento delle nevi ed il rinverdimento del manto erboso ed in quello tra l'essiccamento delle erbe e le piogge e nevi invernali, è vietato fumare nei boschi, salvo che sulle strade o negli spiazzi privi di vegetazione.

E' vietato compiere, con mezzi motorizzati, percorsi fuori strada, tranne che nelle località a ciò destinate e previa autorizzazione del Comune.

Al divieto di cui sopra fanno eccezione i mezzi impiegati e ne-

cessari ai lavori agricoli, alla sistemazione delle piste sciistiche, alle utilizzazioni boschive ed ai lavori preventivamente autorizzato a scopo idraulico-forestale.

Ai fini di eliminare le cause di inquinamento ambientale, l'uso dei diserbanti è consentito esclusivamente nelle aree non soggette a vincolo idrogeologico di cui alla legge R.D. 30-12-1923 n. 3267, art. 1; nonché nei cimiteri, per gli impianti sportivi è consentito l'uso dei diserbanti selettivi.

E' vietato lo scarico ed il deposito, anche temporaneo, di rifiuti, di detriti di qualsiasi specie, lungo i corsi d'acqua, nei boschi, lungo le strade di qualsiasi specie e relative piazzuole ed in ogni altro luogo pubblico, salvo che nei luoghi appositamente designati con cartelli indicatori dall'Autorità comunale.

In ogni caso nel quale venga alterato il manto erboso anche per opere pubbliche autorizzate, è fatto obbligo al privato o all'Ente interessato del ripristino e ricostruzione del manto erboso entro il periodo vegetativo successivo all'ultimazione dei lavori.

CAPITOLO III

PASSAGGIO SU FONDI DI PROPRIETA' PRIVATA E COMUNALE

E' vietato il passaggio abusivo, salvo casi previsti dalla legge o di comprovata necessità, sui fondi altrui recinti da fossi, da siepi vive ovvero muniti di recinti o di stabili ripari.

E' altresì vietato, fatti salvi i casi di cui sopra, il passaggio attraverso i fondi incolti o privi di recinti e dei ripari di cui all'art. 637 del Codice penale, purchè il proprietario o conduttore ne abbia interdetto il transito con apposita visibile segnaletica disposta in modo sufficiente a descrivere il perimetro del terreno.

Gli aventi diritto di passaggio, sui fondi altrui, per casi previsti dalla legge e per servitù legittimamente acquisita o per avere ottenuto temporaneamente il permesso del proprietario, devono praticarlo, senza deviare dalla strada consueta e espressamente determinare e nel limite concesso, in modo da arrecare il minor danno possibile e devono in special modo usare la massima cura affinché non vengano danneggiati i raccolti - frutti pendenti nonché le piante, le siepi e qualunque altra cosa inerente ai fondi stessi.

Il permesso temporaneo di passaggio sui propri fondi deve essere esteso per scritto dal proprietario affinché colui che fruisce dello stesso possa presentarlo ad ogni richiesta.

Non occorre il permesso per iscritto nel caso che il propieta-

rio conseziante sia costantemente presente sul posto.

E' vietato il passaggio sui terreni comunali, senza uno scopo plausibile. Comunque, chi avesse il diritto o il permesso di attraversare i terreni comunali, è tenuto ad osservare le norme per il passaggio sui terreni privati, dettate negli articoli precedenti.

CAPITOLO IV

ESERCIZIO DI TALUNE OPERAZIONI AGRICOLE

Non è permesso accendere stoppie, cespugli, residui vegetali, ecc. lungo i cigli dei campi e sui margini delle strade né si può accendere fuochi nella campagna, senza prima essersi assicurati che sia eliminato qualsiasi pericolo di incendio e se non a distanza (100 metri) tale che non possa creare pericolo per l'abitato, gli edifici, i boschi, le piantagioni ecc. e qualsiasi altro deposito di materia combustibile.

Oltre l'osservanza delle predette disposizioni, il fuoco deve essere acceso con l'adozione di tutte le misure di salvaguardia necessarie per prevenire danni all'altrui proprietà e con l'assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che non sia spento.

Per quanto concerne castagneti, frutteti, operazioni di pulizia del bosco, l'abbruciamento di residui vegetali, può essere fatta anche a distanza inferiore ai 100 metri, purché si osservino le norme del precedente articolo.

Chiunque assume bestiame a soccida semplice (art. 2171 C.C.) deve informare l'Ufficio comunale denunciandone la qualità e il numero dei capi che prende per l'accrescimento.

E' proibito innaffiare per aspersione gli ortaggi con pozzo nero, con colaticcio, con acque luride od inquinate.

Per le recisione di rami protesi o di radici, si applicano le disposizioni di cui all'art. 896 del Codice Civile.

E' vietato il rinnovamento di siepi lungo i fondi privati ai confini con quelli comunali e con le strade pubbliche e vicinali, senza autorizzazione rilasciata dal Sindaco.

E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità comunale e di sistemare e mantenere, lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di esse, tabelle recanti ben visibile la scritta del pericolo.

La costruzione e manutenzione delle concimaie, in carenza del regolamento del programma di fabbricazione, è disciplinata dalle

vigenti norme di legge.

Per il trasporto del letame e per lo spurgo dei pozzi neri devono essere osservate le disposizioni del regolamento locale di igiene.

Il letame può essere trasportato in qualunque ora del giorno o della notte, purché trasportato in carri o contenitori tali da escludere ogni dispersione.

I pozzi neri possono essere spurgati esclusivamente nelle ore notturne, dopo la chiusura dei pubblici esercizi.

Il trasporto del cessino attraverso l'abitato deve essere effettuato nelle ore notturne in modo da evitare spargimento nelle strade, il suo utilizzo quale concime deve avvenire lontano dalle zone abitate.

CAPITOLO V

TUTELA E DIFESA DEI PRODOTTI

Senza il consenso del proprietario è vietato «spigolare, rastrellare, raspollare» sui fondi di altri anche se spogliati interamente del raccolto.

Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da un atto scritto, da esibirsi ad ogni richiesta.

I frutti caduti sulle strade soggette a pubblico transito, appartengono al proprietario della pianta.

Per i frutti naturalmente caduti sulla proprietà confinante, si praticano gli usi locali con l'osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 843 e 896 del Codice Civile.

Per la raccolta degli sciami scappati agli apicoltori, si richiamano le disposizioni dell'art. 924 del Codice Civile.

E' vietata la raccolta delle lumache inconchigliate quando questa avviene con l'utilizzo di attrezzature, le quali, oltrechè alterare e sconvolgere l'habitat del mollusco, arrecano danni al terreno.

Con richiamo agli articoli 820, 821, 832 e 841 del Codice Civile è vietata la raccolta di prodotti, anche spontanei, del suolo i quali appartengono ai proprietari del fondo.

Pertanto quando da parte del proprietario o del conduttore del suolo viene manifestata la volontà di riservarne la raccolta, a tutela dei diritti di proprietà, con l'apposizione di appositi cartelli segnaletici dello specifico divieto e disposti in modo e in numero sufficiente a descrivere il perimetro del terreno, è vietata la raccolta dei funghi o di frutti spontanei quali fragole, lamponi, mirtili, ginepro ecc. Tale segnaletica, con richiamo anche a quanto

previsto dall'ultimo comma dell'articolo 110 del R. D. 11 febbraio 1911 n. 297, può porsi in essere, di comune accordo, tra diversi proprietari finitimi ai margini della proprietà complessiva.

La segnaletica deve essere sempre disposta in modo visibile dai punti di accesso ai fondi e non potrà da terzi essere smossa, abbattuta o, in qualunque modo danneggiata.

Gli agenti incaricati dell'applicazione del presente regolamento quando sorprendono su fondi altrui persone che, senza essere in grado di giustificarne la provenienza, detengono legna, frutta, pollame, cereali ed altri prodotti della terra, devono farne immediato rapporto alla competente Autorità per l'eventuale denuncia.

CAPITOLO VI

DISTANZE DA OSSERVARSI PER NUOVI PIANTAMENTI

1) Per i piantamenti a filare unico da porsi lungo le strade comunali e vicinali la distanza da osservare è di metri 4 dal confine strada (ciglio esterno del fosso di scolo stradale). Se non esiste fosso laterale di scolo la distanza da osservarsi è di metri 5 dal margine carreggiabile.

2) Per i piantamenti a filare unico, a più filari o a bosco siti in adiacenza a terreni coltivati o classificati come tali, la distanza da osservarsi è di metri sette (7) dal confine del vicino, ovunque cada.

3) Per i piantamenti da porsi vicino ad opere di recinzione in muratura, malta cementizia o simili, anche se la parte superiore di dette opere è costituita da rete metallica od altri materiali a completamento del muretto base, la distanza da osservarsi è di metri 10.

4) Per i piantamenti a vivaio deve osservarsi la distanza di metri 3 dal confine del vicino. Le piantine costituenti il vivaio devono essere rimosse entro tre anni dalla loro messa a dimora.

5) E' fatta eccezione, in ognuno dei casi previsti ai precedenti n. 1, 2 e 3, per le piante di pioppo per la cui messa a dimora, sia a filare unico che a più filari o a bosco, deve in ogni caso osservarsi la distanza dal confine del vicino di metri 20, anche nel caso in cui fra i due fondi si trovi una strada di uso pubblico; la distanza per tali piantamenti sarà di metri 7 dal margine carreggiabile nel caso in cui i terreni latitanti la strada appartengano allo stesso proprietario.

6) Le predette disposizioni non hanno efficacia retroattiva, per cui i piantamenti già realizzati ricadono sotto l'impero delle disposizioni vigenti al momento della messa a dimora delle piante,

le quali in tal caso dovranno essere abbattute quando saranno giunte a maturazione, a giudizio del corpo forestale dello Stato.

CAPITOLO VII

NORME RELATIVE AL PASCOLO

A) Del pascolo sui fondi privati e sui fondi comunali.

Il pascolo sui terreni di proprietà altrui, senza il consenso espresso dal proprietario del fondo, è vietato in qualsiasi epoca o stagione dell'anno.

A meno che il proprietario del fondo sia presente, il concessionario del pascolo deve essere munito di permesso scritto da presentarsi, ad ogni richiesta, agli agenti.

E' vietato condurre a pascolare bestiame di qualunque specie lungo i cigli, le scarpate ed i fossi delle strade, sia pubbliche che private, nonché sulle rampe di sostegno, sugli argini dei fiumi e torrenti.

E' vietato condurre animali a pascolare nei fondi comunali, anche se concessi in uso alla generalità, se non in quei fondi la cui destinazione a pascolo sia stata deliberata dal Consiglio comunale con l'osservanza delle disposizioni del regolamento in materia di beni e, in mancanza di tale regolamento, delle norme contenute nelle leggi e regolamenti forestali.

Per l'esercizio dei pascoli sui beni privati vincolati a servitù di pascolo, si devono osservare le leggi forestali ed i regolamenti relativi, in carenza di apposite norme determinate da speciale deliberazione del Consiglio comunale.

Il bestiame al pascolo, con riferimento agli art. 2052 del Codice Civile e 672 del Codice Penale, deve essere sempre guidato e custodito da personale capace, idoneo ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento per qualsiasi causa, il bestiame stesso possa recare danni ai fondi finitimi e mettere in pericolo l'incolumità di persone e cose.

B) Del bestiame trovato incustodito.

Il bestiame sorpreso, senza custodia, a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui, o lungo le strade, viene sequestrato o trattenuto in custodia fino a che non sia rintracciato il proprietario, ferme restando le disposizioni degli articoli 843 - 925 del Codice Civile e fatta salva l'adozione delle misure di spettanza dell'Autorità giudiziaria, per assicurare il risarcimento del danno patito dall'Ente o dal privato.

C) Del transito delle mandrie e dei greggi.

I proprietari o i conduttori di mandrie e greggi transitanti sono tenuti ad osservare le prescrizioni del regolamento locale di igiene, del regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954 n. 320 e delle ordinanze eventualmente emesse dalle competenti Autorità.

Le mandrie ed i greggi devono essere segnalati a distanza col suono di un campano; di notte le mandrie ed i greggi devono essere preceduti e seguiti anche da personale munito di fanale o lume acceso.

Coloro che transitano con mandrie e greggi, sia di giorno che di notte, devono curare che il bestiame sia guidato e sorvegliato da un sufficiente numero di guardani, che almeno metà della carreggiata resti libera e che il bestiame equino sia condotto alla cavezza.

D) Del soggiorno delle mandrie e dei mandriani in territorio comunale.

Mandrie e mandriani devono, per tutto il tempo del pascolo, permanere costantemente sui fondi destinati al pascolo stesso.

CAPITOLO VIII

MALATTIE INFETTIVE DEL BESTIAME (Legge 24.2.1965 n. 108)

Il Sindaco, ove lo creda conveniente, può ordinare che le mandrie e i greggi, tanto all'arrivo sul territorio comunale quanto in seguito, siano sottoposti a visita veterinaria per assicurarsi del perfetto stato degli animali.

Il proprietario o detentore, a qualsiasi titolo, di animali affetti da malattia epidemica o contagiosa od anche semplicemente sospetta (rif. art. 1 del regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954 n. 320 a circolare n. 55 in data 5 giugno 1954 dell'alto Commissario per l'igiene e la sanità), deve darne immediato avviso alla Autorità comunale.

Nel caso di malattia infettiva e diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria a cui fu fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, deve provvedere al loro isolamento, evitando particolarmente la comunanza a mezzo di abbeveratoi o di corsi d'acqua nonché unificarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente Autorità.

L'interramento degli animali morti per malattie epidemiche o contagiose, o sospette di esserlo, deve essere eseguito secondo le istruzioni impartite, caso per caso, in conformità alle prescrizioni

del regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954 n. 320 e istruzioni annesse 25 giugno 1954.

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, in buono stato di costruzione e intonacate.

Il bestiame deve essere pulito, non inzaccherato di sterco od altre materie.

E' vietato tenere il pollaio nelle stalle.

CAPITOLO IX

BOSCHI CESPUGLIATI E TERRENI SOGGETTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO-FORESTALE

Per i beni silvo-pastorali appartenenti al comune o ad altri Enti si osservano le norme di cui agli articoli 130 e seguenti del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267.

I terreni boscati o cespugliati e quelli comunque vincolati, a chiunque appartenenti, sono soggetti alle relative disposizioni di legge o di regolamento in vigore (legge forestale 30-12-1923 n. 3267 e successive modificazioni; regolamento 16 maggio 1926; articolo 129 del T.U. per la finanza locale 14 settembre 1932 n. 1175; regolamento provinciale delle prescrizioni di massima e di polizia forestale e norme per l'utilizzazione dei boschi non vincolati e per la prevenzione degli incendi boschivi; eventuali leggi e regolamenti regionali).

Per il commercio delle piante, rami o cimali (destinati ad alberi di Natale) si richiamano le norme di cui all'art. 22 delle Prescrizioni di massima e di polizia forestale (permessi e contrassegni).

CAPITOLO X

NORME RELATIVE ALLA PROTEZIONE DELLE PIANTE

E' vietato danneggiare le piante altrui o del Comune con il defogliarle, svettarle, scortecciarle, diramarle, strapparle ecc.

E' proibito, salvo casi di comprovata necessità, legare animali alle piante o comunque permettere che gli animali danneggino le piante appartenenti al comune o ai privati.

E' vietato lasciar vagare nelle campagne altrui animali dannosi alle semine, alle piantagioni, ai prodotti ecc.

I proprietari ed i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreno, hanno l'obbligo di denunciare all'autorità comunale la comparsa di critto-

game parassite, di insetti o altri animali nocivi o comunque di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di porre in opera ed applicare i rimedi ed i mezzi di lotta che vengono all'uopo indicati.

In proposito si richiamano le disposizioni dettate dalla legge 18 giugno 1931 n. 987 e quelle contenute nel regolamento di attuazione della legge stessa (approvato con R.D. 12 ottobre 1933 n. 1700 e modificato con R. D. 2 dicembre 1937 n. 2504), relativa alla difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari ed alla costruzione di consorzi facoltativi ed obbligatori tra i planticoltori.

Verificandosi casi di malattie diffusibili o pericolose, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, coloni ed altri interessati alla azienda, non potranno trasportare altrove le piante o parte di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità dall'Osservatorio fito-patologico competente per territorio.

Al fine di evitare la propagazione di larve nocive all'agricoltura, gli steli del granoturco, che non siano stati raccolti o utilizzati, devono essere bruciati o altrimenti distrutti entro il 15 aprile.

E' proibito distruggere o manomettere i nidi degli uccelli, specie se insettivori.

CAPITOLO XI

PIANTE OFFICINALI E PROTEZIONE FLORA

Sulla coltivazione, raccolta, utilizzazione o commercio delle piante officinali devono osservare le seguenti leggi e decreti di merito:

- 1) legge 6 gennaio 1931 n. 99: disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali;
- 2) R.D. 19 novembre 1931 n. 1793: approvazione del regolamento per l'applicazione della citata legge n. 99.
- 3) R.D. 26 maggio 1932 n. 772: elenco delle piante dichiarate officinali;
- 4) legge 30 ottobre 1940 n. 1724: disciplina della raccolta e della vendita della camomilla;
- 5) legge 9 ottobre 1942 n. 1421: disciplina della raccolta o del commercio della digitale;
- 6) per quanto interessa la legge regionale 13-8-1974 n. 24: protezione della flora.

A tutela della flora spontanea si applicano le disposizioni normative previste dalla legge regionale 13-8-1974.

CAPITOLO XII

VIGILANZA SULLA PRODUZIONE E VENDITA DEL LATTE

Per la produzione e la vendita del latte per l'alimentazione, si devono osservare le disposizioni del vigente regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto (9 maggio 1929 n. 994 e successive modificazioni), nonché, per quanto può interessare il commercio stesso, le norme dei regolamenti comunali di igiene e di polizia urbana.

CAPITOLO XIII

CACCIA E PESCA

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato da leggi e regolamenti speciali:

- a) per la caccia in particolare si richiama: l'art. 842 del Codice Civile, il R.D. 5 giugno 1939 T.U.) e la legge di modifica 2 agosto 1967 n. 799, il D. M. 17 giugno 1968, le disposizioni annualmente deliberate dal Comitato provinciale, i decreti e le eventuali leggi regionali e decreti (D.P.G.R. n. 737 del 22-12-1972, n. 1375, del 13-9-1973 e n. 2409 del 16-7-1974: divieto di caccia di 70 specie faunistiche);
- b) per la pesca in particolare si richiamano: il R. D. 8 ottobre 1931 n. 1604 (T.U.), il D.P.R. 10 giugno 1955, il D.M. 14 febbraio 1956, i decreti e le eventuali leggi regionali.

CAPITOLO XIV

IMPIEGO ESPLOSIVI E LIQUIDI INFIAMMABILI

Dovendosi costruire o gestire depositi e magazzini per la conservazione di sostanze esplodenti ed infiammabili da usarsi per lavori agricoli, l'interessamento dovrà sottostare alle disposizioni del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931 n. 773, del relativo regolamento 6 maggio 1940 n. 635, ed a quelle di cui al D. M. 31 luglio 1934, modificato dal successivo D.L. 12 maggio 1937 sulle «norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, lo impegno e il trasporto di olii minerali» e successive modificazioni.

Si richiama, inoltre, l'osservanza del disposto della legge 27 dicembre 1941 n. 1570, concernente «norme per l'organizzazione dei servizi antincendi e dei D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 e 26 maggio 1959 n. 689, riguardanti la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

CAPITOLO XV

PREVENZIONE ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI

Oltre a quanto previsto dalle leggi in vigore sui servizi antincendi, si applicano le norme della legge regionale 6 maggio 1974, n. 13.

Chiunque, senza giustificato motivo, rifiuta, in occasione di incendi nei boschi e nelle campagne, il proprio aiuto o servizio all'Autorità che dirige l'opera di spegnimento, è punito a norma dell'art. 652 del Codice Penale.

E' proibito accendere, sia di giorno che di notte, razzi ed altri fuochi artificiali, fuochi e falò per le vie e le piazze pubbliche o vicino alle case ed ai pagliai, senza il permesso scritto dell'Autorità di pubblica Sicurezza, osservate le prescrizioni della legge di pubblica sicurezza articolo 57 (R.D. 18 giugno 1931 n. 773).

CAPITOLO XVI

STRADE ED ACQUE

E' vietato di fare opere, depositi od ingombri sul suolo delle strade comunali, consorziali e vicinali in modo da pregiudicare il libero transito o di alterarne le dimensioni, la forma, l'uso e le attinenze.

Gli inadempienti o usurpatori, senza pregiudizio dell'azione penale per la contravvenzione, saranno obbligati di ridurre le cose in pristino anche quando si dovesse per ciò abbattere manufatti ed altre opere di qualsiasi genere; decorsi infruttuosamente i termini, il ripristino potrà farsi eseguire d'ufficio ed a loro spese.

E' vietato di condurre a strascico sulle strade legnami od altro di qualsiasi sorta o dimensione che possa compromettere il buon stato delle strade o danneggiare il sedime stradale.

Per le strade il bestiame deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente per impedire che crei difficoltà al libero transito o rechi molestia o danni ai passanti o alle cose.

Gli animali indomiti o pericolosi debbono essere condotti con tutte le misure atte a prevenire qualsiasi pericolo per chi transita.

I greggi e le mandrie non possono sostare lungo le strade.

I fossi situati lungo le strade devono essere spurgati almeno una volta all'anno a cura degli utenti; le materie provenienti dagli spurghi devono essere trasportate entro quarantott'ore IN LOCALITÀ DOVE NON ARRECHINO DANNO.

Con richiamo a quanto sopra anche i fossi e gli avvallamenti di scolo situati tra le proprietà private devono essere spurgati almeno una volta all'anno in modo da lasciar scorrere liberamente le acque sia sorgive che piovane.

In caso di trascuratezza o di inadempienza, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a carico degli inadempienti, fermo restando la contravvenzione accertata.

I proprietari ed i conduttori di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade nonché a far tagliare i rami delle piante che protendendosi oltre il ciglio stradale ne ingombrino o ne rendano difficile il transito.

In caso di trascuratezza o di inadempienza, nel termine prescritto dal Comune, da parte del proprietario, o di chi per esso, l'Amministrazione potrà eseguire d'ufficio dette operazioni a carico degli inadempienti, ferma restando la contravvenzione accertata.

«I frontisti con le strade di pubblico transito — comunali, vicinali e interpoderali di uso pubblico — non possono arare i loro fondi nella fascia di rispetto della strada per una profondità di almeno 50 centimetri.

Su tale fascia possono realizzare una capezzagna utile per rivolgere l'aratro, il bestiame, il trattore al fine di evitare danno alla strada, alla sua ripa ed ai suoi fossi ».

Quando per qualsiasi causa venissero a cadere sul piano stradale alberi o rami d'albero piantati nei terreni laterali, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

E' vietato di smuovere, atterrare, guastare ed in qualunque modo danneggiare i pali, le tabelle ed i cippi indicatori, posti lungo le strade, nonché i cippi che delimitano il territorio comunale.

Chi ha acquistato il diritto di attraversare le strade con condotti di acqua è obbligato a mantenere i condotti ed i ponti in modo che non possa derivarne danno al suolo stradale. Detti ponti devono essere costruiti secondo le prescrizioni impartite dal Comune.

Per quanto attinenti si richiamano le norme del D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 «Testo unico delle norme sulla circolazione stradale» e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 30 giugno n. 420, le norme rimaste in vigore del R.D. 8 dicembre 1933 n. 1740 sulla tutela delle strade e successive modificazioni con particolare riguardo alla legge 3 maggio 1967 n. 317 «Modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali».

E' vietato, se non nei limiti dei propri diritti, apportare qualsiasi variazione o innovazione nel corso delle acque pubbliche, mediante la formazione negli alvei dei fiumi, torrenti o scolatoi pubblici,

di chiuse, pietraie, scavamenti, canali, di invito alle derivazioni ed altre simili opere, le quali ancorché instabili, possono tuttavia alterare il libero corso delle acque a giudizio degli utenti inferiori.

Sono vietate le derivazioni abusive, le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei e sulle aree di golena, lo sradicamento e lo abbruciamento dei ceppi degli alberi aderenti alle sponde, le variazioni o guasti ai ripari e manufatti posti lungo i corsi d'acqua, la posa di tronchi di albero e di qualsiasi altro mezzo per ostruire il corso dell'acqua nel letto dei fiumi e dei torrenti. **E' pure vietato di fare opere per rendere malagevoli i passaggi sulle sponde destinate alla sorveglianza e custodia delle acque.**

E' vietato inquinare l'acqua delle sorgenti come dei corsi d'acqua, sia pubblici che privati.

Non è permesso convogliare nei corsi d'acqua, sia pubblici che privati, le materie putride dei condotti scaricatori; non è consentito il deposito di alcun materiale attorno alle vasche di distribuzione dell'acqua potabile.

E' parimenti vietato gettare nei pozzi, fontane ed abbeveratoi di uso pubblico o domestico qualsiasi materia atta ad inquinare le acque.

Gli abbeveratoi debbono essere costantemente puliti.

E' vietato lavare in essi il bucato o introdurvi oggetti di qualsiasi specie.

I lavatoi pubblici debbono essere costantemente puliti.

Attorno agli abbeveratoi ed ai lavatoi pubblici è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli od autoveicoli.

A norma dell'art. 632 del Codice Penale è proibito a chiunque di deviare l'acqua piovana o sorgiva dal suo corso naturale, o riversarla sulle strade.

A norma dell'articolo 632 del Codice Penale nessuno può ostruire, alterare o deviare in qualsiasi modo i canali che servono alle irrigazioni, se non nei limiti dei propri diritti; lo stesso dicasi per i canali di scolo.

Tutti i fossi di scolo, che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa, dovranno essere convenientemente allargati e approfonditi.

I fossi stabiliti nelle proprietà private per rendere innocue le acque di scorrimento e regolarne il deflusso, devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.

I proprietari ed utenti di canali artificiali, esistenti lateralmente od in contatto con le strade, sono obbligati ad impedire la espansione delle acque sulle strade medesime od ogni guasto al cor-

po stradale e sue pertinenze.

L'irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo che non derivi alcun danno alle medesime.

CAPITOLO XVI BIS

ATTI VIETATI

E' vietato piantare alberi e siepi lateralmente alle strade interne a distanza minore delle seguenti:

- a) per gli alberi di qualsiasi essenza e tipo, metri 3 misurati dal confine della strada, salvo che dalle Autorità competenti siano consentite distanze minori;
- b) per le siepi, tenute all'altezza non maggiore di un metro sul terreno, centimetri 50 misurati dal confine della strada.

E' vietato realizzare piantagioni di arbusti, cespugli e simili (es. lamponi, granoturco, ecc.) in corrispondenza delle curve stradali di raggio inferiore a 100 metri, di incroci e biforcazioni in modo da ridurre il campo visivo necessario a salvaguardare l'incolumità della circolazione nel tratto pericoloso.

In tali casi la profondità della fascia di rispetto deve essere di almeno tre metri.

CAPITOLO XVII

CASE RURALI E CONCIMAIE

Le case coloniche e le loro attinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda anche in senso verticale e l'acqua piovana deve essere incanalata possibilmente in corsi di acqua corrente in modo da evitare qualsiasi danno alle strade.

Le case coloniche devono essere tenute in costante stato di pulizia; è vietato di lasciare giacente la spazzatura in prossimità dell'abitazione.

Ogni casa deve essere fornita di latrina, nel rispetto delle leggi e disposizioni igienico-sanitarie.

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio, regolato in modo da provocare il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico, estratte dai pozzi, cisterne ecc.

Tutti i conduttori di stalle sono tenuti a servirsi della concimaia esistente presso la stalla per il deposito del letame ed a conser-

vare la concimaia stessa ed il bottino dei liquidi in perfetto stato d'uso.

Nei casi speciali in cui sia consentito l'esonero dell'obbligo della concimaia, è vietato tenere il concime a cumuli nei cortili e nelle adiacenze immediate delle abitazioni.

Le concimaie devono essere situate a distanza non minore di 25 metri dalla casa di abitazione.

La distanza minima della concimaia dalla casa di abitazione è ridotta a 10 metri qualora la stalla con capacità non superiore a 10 capi di bestiame formi in situazione di fatto un sol corpo con le stesse.

In entrambi i casi le concimaie dovranno essere opportunamente chiuse.

Occorrendo raccogliere il letame fuori della concimaia, i mucchi relativi sul nudo terreno sono permessi solo in aperta campagna a conveniente distanza dai corsi d'acqua ed in località che non diano luogo, per la loro posizione, la possibilità di infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo.

Per quanto non previsto si richiamano le norme del Testo Unico delle leggi sanitarie — R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 — e successive modificazioni, con particolare riguardo al D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 sull'igiene del lavoro, nonché le disposizioni completate dal locale regolamento di igiene.

CAPITOLO XVIII

DISPOSIZIONI FINALI

L'uso di permessi, licenze ed autorizzazioni, di cui al presente regolamento, non conforme allo scopo per cui furono rilasciati ed alle condizioni e modalità di esecuzione prescritte, dà luogo, oltre che alla revoca, anche alla contestazione della contravvenzione.

Le trasgressioni al presente regolamento, ove non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e punite a norma degli articoli 106, 107, 108 e 109 del T.U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934 n. 383 e successive modificazioni e dell'articolo 9 della legge 9 giugno 1947 n. 530 (art. 3 della legge 2-7-1951, n. 603).

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative saranno osservate le disposizioni della legge 3 maggio 1967 n. 317.

L'accertamento della contravvenzione rende il contravventore o chi per lui, totalmente responsabile, ai sensi di legge, di tutte

le sue conseguenze.

Il provento delle pene pecuniarie e delle relative oblazioni o transazioni per contravvenzioni al presente Regolamento è devoluto alla cassa del Comune, salvo il conferimento agli agenti i quali hanno accertata la contravvenzione dei premi previsti dallo art. 110 del T.U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934 n. 383.

Il presente Regolamento di Polizia Rurale entrerà in vigore dopo l'approvazione superiore e la susseguente pubblicazione per 15 giorni consecutivi in conformità della legge.

Copia del presente regolamento è visibile negli uffici del Comune, nei giorni e nelle ore in cui vi è ammesso il pubblico.



INDICE SOMMARIO

- Pag. 3 Capitolo I — Del servizio di Polizia rurale
- Pag. 4 Capitolo II — Tutela dell'ambiente naturale
- Pag. 5 Capitolo III — Passaggio su fondi di proprietà privata e comunale
- Pag. 6 Capitolo IV — Esercizio di talune operazioni agricole
- Pag. 7 Capitolo V — Tutela e difesa dei prodotti
- Pag. 8 Capitolo VI — Distanze da osservarsi per nuovi piantamenti
- Pag. 9 Capitolo VII — Norme relative al pascolo
- Pag. 10 Capitolo VIII — Malattie infettive del bestiame
- Pag. 11 Capitolo IX — Boschi cespugliati e terreni soggetti a vincolo idrogeologico - forestale
- Pag. 11 Capitolo X — Norme relative alla protezione delle piante
- Pag. 12 Capitolo XI — Piante officinali e protezione flora
- Pag. 13 Capitolo XII — Vigilanza sulla produzione e vendita del latte
- Pag. 13 Capitolo XIII — Caccia e pesca
- Pag. 13 Capitolo XIV — Impiego esplosivi e liquidi infiammabili
- Pag. 14 Capitolo XV — Prevenzione ed estinzione degli incendi
- Pag. 14 Capitolo XVI — Strade ed acque
- Pag. 17 Capitolo XVII — Atti vietati
- Pag. 17 Capitolo XVIII — Case rurali e concimaie
- Pag. 18 Capitolo XIX — Disposizioni finali.